SENTENZA 1466/11
CRONOLOGICO 5948
REPERTORIO 3402

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze, Sezione II Civile, G.U. Dr. Patrizia Pompei

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile segnata al n. 14710/2010 Ruolo Affari Civili Contenziosi

promossa da:

AUTOCARROZZERIA rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Rossi, come da mandato in atti

- appellante

contro

ALLIANZ S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Calussi, come da mandato in atti

- appellata

Conclusioni delle parti: come in atti

www.unarca.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'autocarrozzeria in qualità di cessionaria del credito di , conveniva in giudizio la s.p.a. Lloyd Adriatico (poi incorporata nella S.p.A. Allianz), per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla vettura del cedente il credito a seguito di sinistro stradale, verificatosi in data 19.09.2007 in Firenze, all' incrocio di via Michelacci, allorché il veicolo tg. , di proprietà del Ferruzzi, era stato urtato dal veicolo tg. , condotto da , che aveva omesso di rispettare il segnale di Stop nella propria direzione.

Si costituiva in giudizio la convenuta S.p.A. Allianz, contestando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, nel merito offrendo *banco judicis*, con assegno intestato alla cessionaria del credito, la somma di € 1.280,00 comprensiva di spese legali per € 500,00.

Con sentenza n. 6189/2010 depositata in data 31.05.2010, il Giudice di Pace di Firenze dichiarava il difetto di legittimazione attiva della Autocarrozzeria ., ritenendo l'azione di cui all'art. 144 D. Lgs. vo n. 20/2005 riservata al solo "danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante".

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Autocarrozzeria sostenendo, invece, la cedibilità del credito derivante dalla previsione di cui all'art. 144 D. Lgs. vo n. 20/2005, e chiedendo che il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, condanni la S.p.A. Allianz al pagamento in tesi della residua somma di € 876,98 per danno auto ed € 150,00 a titolo di

www.unarca.it

fermo tecnico, in ipotesi al pagamento della somma di € 780,00 per danno auto ed € 150,00 a titolo di fermo tecnico, detratta la somma, offerta da Allianz, di € 780,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Costituitasi, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello.

Quindi, all'udienza del 29.4.2011, la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti ai termini per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Autocarrozzeria ., ritenendo l'azione di cui all'art. 144 D. Lgs. vo n. 20/2005 riservata al solo "danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante", sostanzialmente escludendo, dunque, la possibilità di cessione del credito da parte di quest'ultimo a terzi.

Al contrario, deve ritenersi ammissibile la cessione del credito anche nell'ipotesi di *indennizzo diretto*, nell'ipotesi, cioè, di cessione del credito vantato dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice.

Il Giudice di primo grado rileva che "*parte attrice ha esperito la speciale azione di cui all'art. 144 D. Lgs. N. 209/2005, riservata al solo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante*".

Ma, a prescindere dal fatto che l'azione esperita era quella ex att. 149 e 145 2° *D. Lgs. N. 209/2005,* cioè l'azione prevista dal procedimento di indennizzo diretto, deve osservarsi che il Giudice di Pace argomenta ulteriormente, nella sua pronuncia, che per danneggiato deve intendersi qualsiasi soggetto che abbia subito un danno dalla circolazione dei veicoli o

www.unarca.it

natanti, e che come tale ha diritto ad esperire l'azione diretta, traendo da una tale argomentazione la conclusione che non possa essere oggetto di cessione la speciale azione prevista dall'art. 144 D. Lgs. N. 209/2005, riservata esclusivamente al danneggiato".

Al contrario, va osservato che nel nostro ordinamento vige il principio della libera trasferibilità (a titolo universale o particolare) dei diritti patrimoniali.

Il corollario di tale principio è quello per cui il soggetto che subentra nella titolarità di un diritto può esercitare tutte le relative azioni.

Il principio della libera cedibilità dei diritti patrimoniali, e, dunque, anche dei crediti, costituisce norma generale, la cui deroga può essere solo e espressamente prevista dalla legge.

L'ordinamento, infatti, quando ha inteso stabilire il divieto di trasferibilità del credito, lo affermato in maniera chiara ed univoca: queste particolari situazioni giuridiche speciali che derogano alla norma (generale) di trasferibilità dei crediti sono tutte indicate analiticamente nell'art. 1260 c.c.

Tali ipotesi si giustificano normalmente con un'esigenza di tutela del debitore, o di interessi pubblici, come ad esempio è nel caso dei crediti strettamente personali ("purchè il credito non abbia carattere strettamente personale" - art. 1260 c.c.), del divieto di cessione di assegni famigliari ("gli assegni familiari non possono essere ceduti" - art. 22 D.P.r. 30 maggio 1955 n. 797), del divieto di cessione dei crediti dei partiti nei confronti dello Stato ("le somme dovute a titolo di contributo non possono essere cedute" – art. 6 L. 2 maggio 1974), del divieto di cessione dei crediti derivanti da contratti in corso nei confronti della Pubblica Amministrazione ("sul prezzo dei contratti non può convenirsi cessione" - L. 20 marzo 1965 n. 2248).

Il legislatore, dunque, ha espressamente previsto, in ipotesi particolari, deroghe al principio generale.

www.unarca.it

Ciò premesso, va osservato che la giurisprudenza ha costantemente affermato la cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, argomentando come non vi siano ragioni per escludere che il diritto risarcitorio maturato dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, sia pure nella specialità della legge 990/69 (art. 18, oggi trasposto nell'art. 144 C.d.A.) costituisca per lo stesso un diritto patrimoniale disponibile, ed in quanto tale esercitabile da chi al danneggiato succeda a titolo universale, ovvero anche a titolo particolare in virtù del rapporto negoziale" (Cass. 25 marzo 1995 n. 3570).

Con la più recente sentenza n. 11905/2009, la Suprema Corte ha da ultimo riaffermato il principio della liberà cedibilità e trasferibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, ribadendo che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, e, dunque, anche il credito relativo al risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale può essere ceduto, viepiù quando lo stesso non sia relativo a danni alla persona ma solo alla vettura, e, quindi, non possa qualificarsi come strettamente personale, dovendo pertanto escludersi che esista una norma di legge che direttamente, od anche indirettamente, ne vieti la cedibilità.

Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere, dunque, il proprio credito risarcitorio ad un terzo, non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi, ed il terzo è, in forza di detta cessione, legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria.

D'altro canto, la stessa S.p.A. Allianz aveva già riconosciuto legittimato attivo al risarcimento proprio l'odierno appellante cessionario del credito, tanto che in favore di quest'ultimo aveva formulato un'offerta.

www.unarca.it

La previsione normativa di riconoscimento dell'azione diretta al danneggiato nei confronti della propria assicurazione, d'altro canto, attribuisce al danneggiato la possibilità di far valere il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti di un soggetto, l'assicuratore, indipendentemente dal contenuto del contratto intercorso tra quest'ultimo ed il danneggiato stesso, secondo lo schema dell'obbligazione sorgente dalla legge, già adottato dalle previsioni di cui alla l. n. 669/1990, in materia di circolazione di veicoli, e non va, invece, diversamente interpretata nel senso di limitare la facoltà di far valere il credito in giudizio al solo danneggiato, con restrizione della possibilità di cedere il credito.

In riforma dell'impugnata sentenza, deve, dunque pronunciarsi condanna della convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di € 780,00 (cioè € 650 oltre IVA come indicato nella premessa dell'atto di citazione), avendo specificato la stessa parte attrice in citazione, che a tanto ammontava il danno subito in conseguenza del sinistro.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno derivate dal fermo tecnico, va osservato che, pur essendo la giurisprudenza costante nell'affermare che detta voce di danno può essere liquidata in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, il proprietario del mezzo è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (Cass. 13.7.204, n. 12908), nel caso di specie non può procedersi alla liquidazione di detta voce di danno, atteso che la stessa non è stata specificata nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, e, dunque, non può ritenersi richiesta.

Devono, invece, ritenersi spettanti la rivalutazione monetaria, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data del sinistro, e gli interessi

www.unarca.it

legali, da calcolarsi sulla somma dovuta devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata.

La convenuta ha formulato un'offerta solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado.

D'altro canto, l'appello è stato solo parzialmente accolto, essendo stata respinta la domanda di condanna della Allianz S.p.a. al pagamento della maggior somma di € 876,98 per danno auto ed € 150,00 per fermo tecnico, formulata nelle conclusioni in appello.

Pertanto, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione, *inter partes*, di 1/3 delle spese del giudizio di I grado e di quelle del presente grado, dovendo porsi la residua frazione a carico dell'appellata soccombente.

P.Q.M.

il Tribunale di Firenze, G.U. Dott.ssa Patrizia Pompei, definitivamente pronunciando:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta in solido al pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 780,00 oltre alla rivalutazione monetaria, ed agli interessi legali dalla data del sinistro, da calcolarsi sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata;

2) condanna i convenuti in solido alla refusione, a favore dell'attore, dei ¾ delle spese di lite del giudizio di I grado, liquidate, per l'intero, in complessive € 890,32, di cui € 370,00 per onorario, € 379,00 per diritti, ed il resto per spese;

2) condanna i convenuti in solido alla refusione, a favore dell'attore, dei ¾ delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in

www.unarca.it

complessivi € 1.723,12, di cui € 710,00 per onorario, € 785,00 per diritti, ed il resto per spese.

Il Giudice

www.unarca.it